

REGOLAMENTO (CE) N. 2301/97 DELLA COMMISSIONE**del 20 novembre 1997****relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2082/92, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione domande di registrazione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità;

considerando che alle denominazioni registrate viene riservata l'indicazione di «specificità tradizionale garantita»;

considerando che in seguito alla pubblicazione delle suddette denominazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾ non è pervenuta alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento;

considerando che, di conseguenza, tali denominazioni possono essere iscritte nell'albo delle attestazioni di specificità e beneficiare quindi della protezione a livello comunitario quali specialità tradizionali garantite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni figuranti nell'allegato sono iscritte nell'«Albo delle attestazioni di specificità» previsto dall'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

- Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Veille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Farmbozenlambiek, Oude Fruit-lambiek [articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92];
- Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek [articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92];
- Faro [articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92].

⁽¹⁾ GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 9.

⁽²⁾ GU C 21 del 21. 1. 1997, pag. 5.